



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 25 Gennaio 2016

Osservazioni al DCO 607/2015/R/gas "Ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 giugno 2015, N. 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013, fissata con deliberazione ARG/gas 184/09"

Premessa

In sintesi, all'interno del DCO in oggetto:

- In riferimento all'individuazione del baricentro del mercato e ai criteri di ripartizione dei ricavi tra componenti di capacity e di commodity, **si riproporrebbero con maggiori argomentazioni le attuali percentuali di ripartizione (90% capacity - 10% commodity), sia con riferimento alla rete nazionale di gasdotti che alla rete regionale;**
- Per quanto concernerebbe invece la modalità di recupero dei costi relativi agli autoconsumi (centrali di compressione), si prevedrebbe di **superare le modalità di conferimento in natura del gas e di introdurre uno specifico corrispettivo tariffario (CVfuel) applicabile per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 per tutti i punti di ingresso.** Si renderebbe pertanto necessario effettuare un conguaglio tra i quantitativi di gas conferiti in natura dagli shipper e il nuovo corrispettivo tariffario, unico per tutti i punti di entrata, pari alla differenza tra il valore del gas conferito, determinato sulla base di un apposito indicatore di prezzo delle transazioni effettuate presso il PSV, ed il valore determinato applicando il nuovo corrispettivo tariffario ai quantitativi di gas immesso nella rete.

Considerazioni generali

Riteniamo innanzitutto che **il provvedimento in esito alla presente consultazione non debba prevedere interventi con effetto retroattivo.**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Come già più volte sottolineato in passato, crediamo che qualsiasi cambiamento inaspettato e retroattivo dei livelli tariffari si traduca in una forte incertezza del quadro normativo e influenzi notevolmente la reputazione, e quindi anche l'attrattività, dei mercati italiani del gas e dell'energia elettrica. **Cambiamenti improvvisi o retroattivi del quadro regolatorio espongono gli operatori del mercato a costi e rischi inutili, spesso ingestibili, ostacolando le attività di trading, la concorrenza e la liquidità.**

Con particolare riferimento alle **modalità ipotizzate per il recupero dei costi di autoconsumo, disapproviamo fortemente l'introduzione ex-post di un tale corrispettivo in maniera retroattiva.** La proposta sarebbe inoltre **impraticabile nella misura in cui, considerando il considerevole tempo trascorso, il recupero di una parte degli importi non sarebbe di fatto più possibile** (qualora fossero ad esempio correlati a soggetti e controparti che non esistono più).

Riteniamo piuttosto che l'adempimento alle prescrizioni contenute nella Sentenza del Consiglio di Stato - in merito alle quali sarebbe tra l'altro magari opportuno attendere l'esito delle ultime ulteriori azioni giurisdizionali attualmente in corso - debba avvenire semmai tramite l'introduzione di una componente addizionale valevole per il solo futuro.

In ogni caso, le modalità di calcolo e applicative di un tale corrispettivo dovranno essere **definite solo a valle di un'adeguata consultazione e definite con adeguato preavviso prima dell'inizio della stagione commerciale,** anche al fine di consentire un corretto adeguamento dei contratti di fornitura.

Pertanto ogni eventuale **modifica applicata alla regolazione in relazione alle vicende giudiziarie richiamate all'interno del Documento di Consultazione in oggetto non dovrà avere effetti retroattivi, ma al contrario semmai trovare applicazione negli Anni Termici a venire, e comunque a seguito di un adeguato periodo di preavviso agli operatori.**

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.


Paolo Ghislandi